

## I quesiti del CED

### QUESITO:

*Buongiorno,*

*Le scrivo per ottenere un chiarimento per quanto riguarda le incombenze del portinaio, perché mi è sorto un dubbio quando mi è stato rimproverato dal funzionario di un condominio amministrato da lei il fatto che tra i compiti e le mansioni del portiere non **rientra il pagamento dei pacchi in contrassegno (1)**. Vorrei sapere se ho il **diritto di lasciare la somma dovuta per la consegna in portineria al fine di ritiro del pacco (2)**, e se nel caso di un eventuale reso **posso lasciare il pacco in portineria per essere ritirato dal corriere (3)** (ovviamente sempre nell'orario di lavoro del suddetto funzionario).*

*Le chiedo scusa se la disturbo per una vicenda del genere, però mi risulta che in base al C. C. N. L. il portinaio viene retribuito per prendere in consegna la posta ordinaria, e che non sia dovuta alcuna indennità aggiuntiva.*

*In attesa di un suo riscontro.*

*Cordiali saluti*

### RISPOSTA:

Premesso che la disciplina del ritiro e distribuzione della corrispondenza non è stata contrattualmente adeguata alla evoluzione della vita di tutti i giorni e alle abitudini dei cittadini nulla vieta di integrare, sulla base della reciproca volontà delle parti, il contratto individuale di lavoro.

Allo stato lasciare importi in denaro al custode non rientra tra le mansioni di questi che potrebbe essere reso responsabile per la gestione degli stessi (*incombenza contrattualmente non prevista se non per la riscossione degli oneri condominiali*).

La disponibilità resta pertanto nella liberalità del dipendente stesso.

Il Contratto collettivo nazionale e la lettera di assunzione correttamente integrata dal mansionario non fa sorgere obblighi in tal senso. La disciplina è relativa alla posta ordinaria che dovrà essere depositata nelle cassette personali e di quella raccomandata (corrispondenze e pacchi) che dovranno essere consegnati al condomino/inquilino previa sottoscrizione nello specifico registro.

Il dipendente dovrà avere specifica delega rilasciata in forma scritta in quanto risulta essere una previsione del contratto individuale di lavoro (art.10 punto a).

**Riferimenti:****CCNL Dipendenti da Proprietari di Fabbricato  
Contratto individuale di lavoro****Art. 21 comma 4 punto**

m) il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria (*si intende per tale quella per il cui ritiro è necessaria la firma del ricevente*), previa delega rilasciata allo stesso dal condòmino o dall'inquilino che nel contratto individuale si prevede rilasciata in forma scritta (ex art. 10 punto a)). La proprietà sarà tenuta a fornire al lavoratore apposito registro dove annotare arrivi e consegne ai destinatari, previa sottoscrizione per ricevuta. Per tale servizio è stabilita un'indennità economica, nella misura prevista nelle tabelle da A ad A-quater dell'art.133, per la quantificazione della quale si è tenuto conto anche delle prestazioni effettuate a favore di terzi residenti presso il condòmino o l'inquilino, nonché a favore di terzi domiciliati presso il condòmino o l'inquilino per un massimo di 4 per ogni condòmino o inquilino. L'indennità sarà dovuta, indipendentemente dal volume della corrispondenza da ritirare e dall'esistenza o meno della delega individuale, per ogni unità immobiliare compresa nell'edificio (o nel complesso di edifici) al quale il servizio di portineria si riferisce, con esclusione delle cantine, delle autorimesse, dei depositi (e dei locali similari), nonché con esclusione dei negozi, dei laboratori e dei magazzini, a meno che anche ad essi si riferisca il servizio di portineria; tale indennità differisce a seconda che la maggioranza delle unità immobiliari come sopra considerate sia utilizzata come abitazione oppure sia utilizzata come studio/ufficio o comunque ad uso non abitativo. Per quanto riguarda la determinazione delle indennità relative a corrispondenza straordinaria indirizzata a terzi domiciliati presso condòmini o inquilini, qualora il numero dei terzi domiciliati sia superiore a 4, si rinvia alla contrattazione territoriale o, in mancanza, a quella tra datore di lavoro e lavoratore. In questo caso, i domiciliatari possono comunque rifiutare la delega, restando liberi dai relativi oneri. Nell'ipotesi di consegna di posta straordinaria in contrassegno, il lavoratore non è tenuto ad anticipare alcuna somma per conto del destinatario e non ritira quindi la corrispondenza in questione, salvo che gli sia stato assegnato dall'interessato un fondo spese per tale necessità.

■